



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Servizio Affari Generali

Regolamento comunale per la Consulta dei quartieri

<i>Attività</i>	<i>Atto</i>	<i>Organo</i>	<i>N.ro</i>	<i>Data</i>	<i>Esecutività</i>
Approvazione	Delibera	Consiglio Comunale	31	16/10/23	0

SOMMARIO

Articolo Oggetto - Descrizione

Premessa

- 1** Costituzione e scopo del regolamento e della Consulta
- 2** Ripartizione del territorio comunale
- 3** Funzioni, compiti e finalità della Consulta
- 4** Modalità di nomina/elezione organi
- 5** Organi
- 6** Durata, incompatibilità, decadenza dei membri, sostituzioni
- 7** Prerogative membri e obblighi
- 8** Funzionamento
- 9** Privacy
- 10** Sede ed oneri
- 11** Disposizioni finali
- 12** Riunioni e nomina in periodi di emergenza

Premessa

Il regolamento dei quartieri è stato redatto nella convinzione che un maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica della comunità di Borghetto Santo Spirito, in attuazione del principio della democrazia partecipata, possa contribuire alla costituzione di una società migliore.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto Comunale la circoscrizione del Comune è costituita da sei Borghi, storicamente riconosciuti dalla Comunità (Borgo Marina, Borgo d'Anzio, Giardini, Pontassi, Pattarello, Castellaro).

L'attuale assetto territoriale della città, alla luce dei fenomeni di urbanizzazione locale, che ne hanno notevolmente cambiato l'aspetto originale, ben si presta ad una suddivisione diversa delle zone in quartieri, intesi come "nuclei o settori che, all'interno di una città, si individuano rispetto al restante agglomerato urbano per particolari caratteristiche geografiche e topografiche".

La ratio di questo nuovo regolamento è di favorire una partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa, rendere i processi decisionali maggiormente trasparenti e condivisi, di promozione e sviluppo del territorio ecc.

Si auspica che con la sua applicazione le relazioni fra amministratori e cittadini e fra i cittadini stessi possano svilupparsi superando il concetto di competizione politica o della divisione zonale e si avviino verso un processo di confronto con spirito collaborativo e costruttivo.

-----===)0(===-----

Art. 1 - Costituzione e scopo del regolamento e della Consulta

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali e per adeguare l'azione amministrativa alle istanze di decentramento, in attuazione di quanto sancito dall'art. 77, comma 2, dello Statuto del Comune di Borghetto Santo Spirito, viene istituita la Consulta dei quartieri, quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive, promozione e di programmazione relative all'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'amministrazione e del territorio.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere, garantire e valorizzare la partecipazione popolare, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'amministrazione un raccordo sempre più solido tra la comunità e le rappresentanze elettive.
3. La Consulta in particolare:
 - è un'entità di partecipazione popolare di cui all'art. 77 dello Statuto, senza scopo di lucro;
 - può dotarsi di un proprio stemma/simbolo identitario;
 - per lo sviluppo delle sue iniziative o per manifestazioni temporanee, può usufruire gratuitamente di spazi ed aree pubbliche previa apposita richiesta all'Ente.
4. Il regolamento provvede a disciplinarne la composizione e le attribuzioni della Consulta, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.
5. In particolare, la Consulta dei quartieri:
 - svolge azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle problematiche del territorio, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti su di esso;
 - concorre a informare gli abitanti sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le comunità territoriali;
 - collabora con l'Amministrazione per il benessere del paese, del territorio e delle persone ivi residenti, domiciliate o temporaneamente presenti, o titolari di attività commerciali, professionali e gestori di pubblici esercizi.

Art. 2 - Ripartizione del territorio comunale

1. Al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti l'amministrazione pubblica, il territorio comunale viene ripartito in numero quattro (n.4) quartieri, così individuati:
 - ponente del torrente Varatella dal mare fino a corso Raffaello, denominato "CENTRO- LAONI-GIARDINI", contraddistinto dal colore giallo nell'allegato A);
 - levante del torrente Varatella dal mare fino a corso Leonardo Da Vinci, denominato "PONTI", contraddistinto dal colore blu nell'allegato A);
 - ponente da corso Raffaello fino al confine con Toirano, denominato "CAMPIROSSI - PATTARELLO", contraddistinto dal colore rosso nell'allegato A);
 - levante da corso Leonardo Da Vinci fino al confine con Toirano - Loano, denominato "PRIGLIANI - PINELAND", contraddistinto dal colore verde nell'allegato A);
2. L'estensione dei quartieri corrisponde alle delimitazioni territoriali previste nell'allegato (A).
3. La delimitazione dei quartieri, sentita preventivamente la Consulta, potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Come riportato al successivo art. 5 lett. a), all'interno della Consulta, gli eletti del medesimo quartiere proclamano un rappresentante, portavoce degli interessi particolari, durante le adunanze. Qualora non venga scelto, svolge tale funzione colui il quale, in sede elettorale, ha raggiunto il maggior numero di voti.
5. Complessivamente sono quattro (n. 4) rappresentanti, uno per ogni quartiere.

Art. 3 - Funzioni, compiti e finalità della Consulta

1. La Consulta ha lo scopo di promuovere ed incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa. Si occupa di discutere ed analizzare le diverse problematiche

riguardanti i singoli territori, in particolare legate a temi infrastrutturali, ambientali, di decoro urbano, sociali e culturali, compresi eventi e manifestazioni di intrattenimento. Organizza almeno un'assemblea annuale per presentare lo stato delle attività svolte, di quelle in corso e in discussione.

2. Persegue l'equa e l'equilibrata fruizione dei beni comuni ed in particolare del territorio, quale risorsa dell'intera comunità.
3. I pareri espressi dalla Consulta sono sempre facoltativi e mai obbligatori e/o vincolanti. In particolare, la loro richiesta o tardiva adozione e/o trasmissione non può mai costituire fattore di ritardo ed aggravio del procedimento, normativamente vietato in base all'art. 1, comma secondo, della Legge n. 241/1990;
4. L'Amministrazione Comunale si avvale del supporto della Consulta dei quartieri per ciò che riguarda:
 - la promozione ed incentivazione della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa, al fine di favorire le occasioni di incontro, di socializzazione e di aggregazione fra gli abitanti del proprio territorio;
 - l'organizzazione e/o la collaborazione a iniziative ricreative, di animazione e a feste zonali;
 - la promozione di momenti di solidarietà e di riunioni per discutere e conoscere i pareri su problemi comuni o questioni particolari del/dei quartiere/i.
5. La Consulta ha funzioni:
 - a) di iniziativa e di proposta sulla gestione dei servizi e del territorio;
 - b) consultive nei confronti dell'attività dell'amministrazione pubblica;
 - c) di promozione e cura dell'ambiente e della vita sociale, culturale e storica dei quartieri e del paese.

a) Funzione di iniziativa e di proposta sulla gestione dei servizi e del territorio

Interpretando la volontà e le istanze scaturite dai cittadini nelle riunioni dell'assemblea, può prospettare interventi ed eventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero per l'impostazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione, nonché le iniziative che si svolgeranno sul territorio. A tale proposito, entro i limiti dei fondi di cui l'A.C. annualmente solitamente dispone, la Consulta potrà presentare progetti congrui e dettagliati finalizzati alla socializzazione, cultura delle tradizioni, diffusione della musica e intrattenimento. I progetti dovranno essere discussi e valutati con il competente organo amministrativo, anche per verificarne la fattibilità.

La Consulta dei quartieri ha la facoltà di sottoporre all'Amministrazione Comunale qualsiasi proposta inerente alle problematiche che li riguardano ed inerenti alle zone che la compongono. Tali proposte sono qualificate dal coinvolgimento dei cittadini e dall'attenzione al territorio. Queste devono essere inoltrate ai servizi competenti del Comune, i quali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie alla Consulta per espletare l'attività propositiva.

L'Amministratore competente acquisisce le informazioni e gli elementi occorrenti, confrontandosi con gli uffici, per poi condividerle con la Consulta, di norma, nel più breve tempo possibile.

b) Funzione consultiva nei confronti dell'attività dell'amministrazione pubblica

Su eventuale richiesta formale promossa dall'Amministrazione comunale, la Consulta potrà esprimere un parere, non vincolante, circa:

- proposte di vario genere;
- progetti preliminari di lavori pubblici di particolare importanza.

c) Funzione di promozione e cura dell'ambiente e della vita sociale, culturale e storica dei quartieri e del paese

La Consulta ha la facoltà di collaborare alla promozione di iniziative finalizzate alla cura e alla tutela del proprio territorio ed allo sviluppo del suo tessuto sociale, culturale e storico elaborando programmi e realizzando interventi attraverso la più ampia partecipazione dei suoi abitanti.

A tale scopo la Consulta stimola, intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con associazioni, gruppi di volontariato, enti religiosi ed altre realtà sociali presenti sul proprio territorio.

Di tale attività rende partecipe l'Amministrazione comunale, svolgendo eventuali richieste agli uffici competenti per gli sviluppi necessari.

L'espressione di pareri propositivi è libera nelle forme per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento.

La funzione di promozione e di cura verso i cittadini e le varie realtà presenti sul territorio per tutte le tematiche amministrative locali, che interessano i quartieri, viene assicurata attraverso la trasmissione da parte del Comune di copia di specifici atti.

6. La Consulta gode di autonomia d'informazione e comunicazione tenuto comunque conto delle funzioni, finalità e compiti di cui al presente articolo. Può attivare canali social di propria iniziativa. Il Comune mette a disposizione un apposito spazio sul sito istituzionale dell'Ente da gestire tramite il competente ufficio.

Art. 4 - Modalità di elezione degli organi

1. L'elezione della Consulta avviene a suffragio diretto da parte dei cittadini aventi la qualifica di "elettore" così come individuati alla lettera A) "Candidati ed Elettori" del presente articolo, entro il 180° giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale dopo le consultazioni elettorali per il rinnovo dello stesso.
2. L'indizione delle consultazioni verrà resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione di un avviso, approvato tramite decreto del Sindaco. In detto bando verranno indicati:
 - modalità e termine entro il quale presentare le candidature;
 - elettorato attivo e passivo;
 - data in cui verranno formate le liste e la successiva pubblicazione;
 - data delle consultazioni (data di inizio e di fine, orari e sedi dei seggi elettorali);
 - modalità di svolgimento e di votazione;
3. L'ufficio competente provvederà a prendere atto delle candidature ed alla formazione delle liste suddivise per quartiere e successivamente si procederà alla costituzione dei seggi elettorali.
4. L'organizzazione delle elezioni è demandata all'ufficio designato con decreto del Sindaco.

A) Candidati ed Elettori

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Consulta dei quartieri tutti i cittadini residenti nei quartieri che formano la Consulta (a tale proposito, si veda art. 2 "Ripartizione del territorio comunale") nonché coloro i quali, pur non essendo residenti, siano titolari di un'attività commerciale/artigianale/professionale in possesso di partita IVA ed avente la sede legale nel territorio comunale.

Si possono candidare per l'elezione nella Consulta tutti i cittadini che abbiano i requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere comunale. I candidati non possono far parte del seggio elettorale.

Sono predisposte tante liste, quanti sono i quartieri.

Tutti i candidati all'elezione di ogni singolo quartiere formano un'unica lista.

Le candidature sono depositate almeno quindici (n. 15) giorni prima delle elezioni presso l'ufficio designato che provvede alla verifica del possesso dei requisiti, alla formazione dell'unica lista ed alla sua pubblicazione.

Il numero dei rappresentanti eleggibili è pari a tre e non è previsto un numero minimo di candidati. Nel caso in cui tale numero non venga raggiunto, l'elezione avrà ugualmente luogo.

La lista dei cittadini che si sono dichiarati disponibili ad essere eletti, che costituisce la lista dei candidati del quartiere, dovrà essere resa pubblica attraverso i canali istituzionali e affissa nel locale dove avranno luogo le elezioni prima che si dia inizio alle operazioni di voto.

B) Elezioni

L'ufficio competente provvede, nei quindici (n. 15) giorni antecedenti il termine temporale fissato per le elezioni, alla composizione dei seggi elettorali, con la scelta di un Presidente di seggio e di due (n. 2) scrutatori tra i volontari (di cui uno che svolge le funzioni di segretario), che si devono registrare presso l'ufficio stesso nei cinque (n. 5) giorni prima

della data fissata per le elezioni. L'indizione del giorno delle elezioni dei componenti della Consulta deve essere, in linea di massima, la stessa per tutti i quartieri.

Le urne verranno predisposte e depositate presso il palazzo Comunale oppure in ogni quartiere, presso gli edifici comunali/pubblici o di uso comune, nel luogo indicato dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

L'ufficio competente provvederà alla predisposizione delle schede elettorali.

L'ufficio elettorale costituito, nel periodo individuato per le votazioni, accertata l'identità, la residenza e l'età dell'elettore, e l'eventuale attività commerciale/artigianale come indicato nella lett. A) mediante documento d'identità ed annotando i dati in apposito registro che costituirà la lista degli elettori del quartiere, consegna all'elettore una scheda di voto dopo averla debitamente timbrata e siglata.

I seggi possono rimanere aperti/attivi anche per più giorni per il periodo stabilito con l'indizione delle elezioni.

Concluse le operazioni di voto, nella data e all'orario stabilito, si provvede allo scrutinio ed alla redazione dell'apposito verbale. terminate tali operazioni, i soggetti competenti provvedono alla immediata consegna all'ufficio competente delle schede di votazione e del verbale, debitamente sottoscritto. I risultati delle votazioni sono raccolti dal responsabile dell'ufficio, sintetizzati in un quadro complessivo e comunicati al Sindaco e nei canali istituzionali per la proclamazione degli eletti da effettuarsi nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

C) Preferenze

L'elettore può esprimere sulla scheda elettorale due (n. 2) preferenze. Qualora nella lista siano presenti ambedue i generi, almeno una delle due preferenze deve essere attribuita all'altro sesso.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane.

D) Eleggibilità

Non sono eleggibili nella Consulta di quartiere coloro i quali incorrano delle condizioni previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Consulta dei quartieri:

- a) Consiglio della Consulta (detta anche semplicemente Consulta);
- b) Presidente della Consulta;
- c) Vicepresidente;
- d) Segretario.

a) Consiglio della Consulta, detta anche semplicemente Consulta

Rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune ed è composta dal Sindaco, assessore o consigliere con delega per materia, un (n.1) consigliere per ogni gruppo di minoranza, tutti senza diritto di voto, e tre (n. 3) rappresentanti per ogni quartiere, eletti con le modalità di cui al precedente articolo.

Nella prima seduta, che deve avvenire entro trenta (n. 30) giorni dall'elezione, elegge a scrutinio segreto un presidente e un vicepresidente (lett. b e c), con votazioni separate ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Sarà eletto Presidente il candidato che risulterà il più votato. In caso di parità di voti tra due o più membri, verrà data la precedenza al candidato più anziano.

È convocata e presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni hanno cadenza almeno semestrale, e vengono convocate presso la sede messa a disposizione dall'A.C. o altro luogo idoneo ad effettuare la riunione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Nessun atto s'intende approvato se non ottiene il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Come già accennato all'art. 2, comma 4, all'interno della Consulta, gli eletti del medesimo quartiere proclamano un rappresentante, portavoce degli interessi particolari, durante le adunanze.

Può, con propria deliberazione, costituire delle commissioni di lavoro con compiti di studio e di indagine, le quali possono formulare proposte sulle materie di interesse. Le risultanze dei lavori sono sottoposte all'attenzione del presidente per l'inserimento nell'ordine del giorno e la conseguente illustrazione all'intera Consulta.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche, ma senza possibilità d'intervento da parte del pubblico. Il Consiglio della Consulta può eccezionalmente convocare assemblee aperte al pubblico in cui i partecipanti possono intervenire.

Alla stessa possono essere invitati a partecipare/intervenire anche cittadini o professionisti non facenti parte della stessa per essere uditi e coinvolti nelle iniziative sviluppate dalla Consulta.

Di ogni riunione è redatto un verbale a cura del segretario (lett. d).

b) Presidente della Consulta

Il Presidente viene eletto dal Consiglio della Consulta (lett. a), nella prima seduta, tenuto eventualmente conto di quanto stabilito alla lettera a) del presente articolo;

Rappresenta la Consulta ed assicura il buon funzionamento della riunione gestendo tempi e modalità dell'incontro nel rispetto di tutti i partecipanti ed in particolare:

- convoca e presiede la Consulta;
- predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente decide sull'ammissibilità delle richieste che i componenti possono proporre di iscrivere all'ordine del giorno della Consulta e degli argomenti che rientrano nella competenza della stessa.

Convoca la Consulta ogni qualvolta ve ne sia necessità e, di norma, almeno due volte l'anno.

La riunione è disposta con avviso scritto, diffuso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si terrà la seduta e l'ordine del giorno da trattare, da affiggere nei luoghi pubblici dei quartieri, nonché da pubblicare sul sito internet istituzionale e sui canali social.

Entro cinque (n. 5) giorni dalla nomina, il Presidente designa un segretario con le modalità indicate alla lettera d) del presente articolo, dandone comunicazione ai componenti della Consulta.

Rimane in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale ed è rieleggibile una volta sola.

Ha diritto di accesso e di informazione presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti all'interesse generale dei quartieri, previa regolare richiesta di accesso agli atti. Può chiedere udienza alla Giunta o alle Commissioni Consiliari competenti per materia, al fine di riferire su questioni d'interesse. La Giunta e le Commissioni Consiliari possono convocare il Presidente della Consulta per essere ascoltato su questioni che riguardano la stessa.

Può richiedere la presenza degli Assessori comunali di riferimento alle riunioni della Consulta.

Allo stesso viene trasmesso, per conoscenza, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni di particolare rilevanza per il territorio di competenza, può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Comunale attraverso una comunicazione da fare al Presidente del Consiglio entro 24 ore dal giorno dell'adunanza, indicando il punto o i punti sui quali intende intervenire.

c) Vicepresidente

Il vicepresidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta, nella prima seduta, tra i propri membri rappresentativi dei quattro quartieri a scrutinio segreto, salvo diverso accordo e ad unanimità dei componenti.

In caso di parità di voti tra due membri, viene data la precedenza al candidato più giovane d'età.

Collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Deve appartenere ad un quartiere differente rispetto a quello del Presidente.

d) Segretario

Il presidente nomina, sentito il vicepresidente, un segretario tra i membri del Consiglio, il quale sarà incaricato di redigere un sintetico verbale di ogni seduta della Consulta, utiliz-

zando degli appositi modelli forniti dal Comune dove riportare luoghi, orari, presenti, resoconti degli interventi e delle deliberazioni, con le votazioni effettuate.

Copia del verbale dovrà essere trasmessa entro trenta (n. 30) giorni all'ufficio di segreteria del Sindaco, dove sarà a disposizione del Sindaco e dei capigruppo consiliari.

Art. 6 - Durata, incompatibilità e decadenza dei membri, sostituzioni

1. La Consulta dura in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino al giorno della convocazione delle elezioni per il rinnovo della Consulta stessa. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, proseguono l'attività sino al rinnovo dopo l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati quali rappresentanti in seno alla Consulta:
 - il Sindaco, gli Assessori e i membri componenti il Consiglio Comunale;
 - il presidente e i membri componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune;
 - i dirigenti, i funzionari e/o i dipendenti del Comune e delle società dallo stesso partecipate;
 - i presidenti delle associazioni/società che hanno sede nel territorio;
 - i segretari/responsabili cittadini dei movimenti politici;
 - i rappresentanti di culto;
 - il dirigente scolastico;
3. La Consulta verifica nella sua prima riunione le condizioni di eleggibilità dei propri membri: la sussistenza di cause impeditive comporta la decadenza.
4. Il trasferimento di residenza in altro Comune ovvero il cambio di abitazione e/o sede dell'attività esercitata in altro quartiere del Comune comporta la decadenza dalla carica di componenti della Consulta.
5. Eventuali cause di incompatibilità sopravvenute nel corso del mandato devono essere contestate all'interessato dalla Consulta nella prima seduta utile. Il permanere della causa di incompatibilità per un periodo di trenta (n. 30) giorni successivi alla contestazione comporta la decadenza.
6. In caso di dimissioni (da presentare al Presidente), impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della Consulta, si ha luogo alla surroga. A tal fine si procede mediante scorrimento dei candidati che hanno conseguito voti nella seduta di cui al precedente art. 4.
7. Qualora non vi siano candidati che abbiano conseguito voti si provvede a nuova votazione con le medesime modalità indicate al precedente art. 4, anche per singolo quartiere.
8. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il componente della Consulta viene dichiarato decaduto e viene effettuata la surroga secondo quanto previsto dal precedente comma.
9. Subentra al consigliere uscente il membro primo dei non eletti ancora in possesso dei requisiti o, in caso di sopravvenuta indisponibilità di quest'ultimo, un altro membro a seguire nella graduatoria.
10. La sostituzione di un membro dichiarato decaduto va fatta entro trenta (n. 30) giorni.
11. Il Consiglio della Consulta può dichiarare decaduto il membro degli organi che si sia reso colpevole di comportamenti contrari alla Costituzione, alle leggi e norme vigenti e al presente Regolamento ed i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
12. Cessa la sua attività anticipatamente quando a seguito di dimissioni, decadenza, morte etc. non sia più possibile garantire la metà più uno dei suoi componenti (sette membri). In tal caso, si procederà a nuova elezione.
13. Qualora non si raggiunga almeno un (n.1) eletto per quartiere o venga a mancare il numero minimo di un (n. 1) rappresentante per quartiere, deve essere indetta una nuova elezione anche solo per un quartiere.

Art. 7 - Prerogative membri e obblighi

1. I membri della Consulta sono portatori degli interessi del quartiere in cui sono stati nominati ed esercitano le loro funzioni con piena libertà.

2. Sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti e/o atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative, secondo le previsioni di legge.
3. Svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Non sono corrisposti indennità, gettoni, compensi o rimborsi di qualsiasi natura.

Art. 8 - Funzionamento

1. La Consulta, come già indicato precedentemente, è convocata, di norma, almeno due (n.2) volte all'anno, una ogni semestre, dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta dell'Amministrazione Comunale o da almeno un quinto dei membri componenti, iscrivendo nell'istanza le questioni da trattarsi.
2. Le sedute della Consulta sono pubbliche e si svolgono presso la sede comunale o altro luogo idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione, o reperito dalla Consulta stessa
3. Delibera a maggioranza dei votanti, non computandosi tra essi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni seduta viene compilato un verbale a cura del Segretario, indicato dal Presidente, che riporta i presenti e gli assenti e, in sintesi, illustra il contenuto della discussione, indica gli intendimenti del consesso e le sue decisioni, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso è trasmessa al Sindaco entro sette (n. 7) giorni.
5. Alle sedute della Consulta partecipano, con il solo diritto di intervento, il Sindaco (o, in sua sostituzione un Assessore o un Consigliere comunale), l'assessore delegato competente per materia nonché i membri del/dei gruppo/gruppi di minoranza.
6. Possono essere altresì invitati il Segretario C.le, i Dirigenti e/o i funzionari competenti con riferimento alle rispettive materie e argomenti da trattarsi in corso di seduta, oltre alle figure già indicate all'articolo 5, lettera b).
7. La Consulta potrà avvalersi dell'ufficio comunale di competenza come supporto tecnico per consulenze, quesiti o elaborazione di atti amministrativi. Tale ufficio integrato, costituirà riferimento e supporto per tutte le attività della Consulta.

Art. 9 - Privacy

1. Viene assicurato il pieno rispetto del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii per tutte le attività espletate dalla Consulta e dai suoi membri.
2. In caso di necessità verranno predisposte apposite informative anche con l'ausilio del competente ufficio comunale.

Art. 10 - Sede ed oneri

1. L'Amministrazione avrà cura di assicurare, se disponibile, alla Consulta dei quartieri un locale per lo svolgimento dell'attività stessa.
2. Il Comune mette a disposizione del Presidente della Consulta, attraverso il servizio economato, il materiale di cancelleria necessario.

Art. 11 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non specificato nel presente valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.
3. Esso sarà reso conoscibile con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e mediante la sua diffusione in ogni quartiere.
4. In sede di prima costituzione della Consulta di quartiere, le relative elezioni si svolgono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, una volta costituita la Consulta dei quartieri, ne dà comunicazione alla prima seduta utile al Consiglio.

Art. 12 - Riunioni e nomina in periodi di emergenza

1. Durante i periodi di emergenza stabiliti da leggi o da provvedimenti statali o regionali che, per ragioni di natura sanitaria, vietano gli assembramenti, i componenti della Consulta di quartiere vengono nominati dal Consiglio comunale, o restano in carica, su decisione sempre del Consiglio, quelli precedentemente eletti.
2. In caso di elezione dei membri da parte del Consiglio Comunale, la Consulta resta in attività sino al cessare della causa ostativa alla consultazione popolare. Entro sei mesi dal termine dell'emergenza/impedimento deve essere indetta l'elezione. In tal caso:
 - al gruppo di maggioranza consiliare spetta la nomina dei due terzi dei componenti di ogni quartiere;
 - ai gruppi di minoranza consiliare spetta la nomina di un terzo dei componenti di ogni quartiere.

Allegato "A" - Planimetria ripartizione del territorio comunale.

